

**Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4688**

**(omissis)**

**FATTI DI CAUSA**

In data 04/10/2011 l'Avv. Tizio notificava all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) un atto di precetto recante l'intimazione di pagamento di spese e competenze legali liquidate dal Pretore di [omissis] in data 23/06/1995 (decreto ingiuntivo n. 7542, notificato il 06/07/1995 e spedito in forma esecutiva il 02/06/1997), distratte a favore del predetto procuratore ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.. L'ente previdenziale proponeva opposizione all'esecuzione, la quale era respinta dal Giudice di Pace di [omissis] con sentenza del 13/6/2017. Adito dall'INPS, il Tribunale di [omissis], con la sentenza n. 401 del 26/02/2019, riformava la decisione del giudice di prime cure: contrariamente a quanto statuito in primo grado, il giudice d'appello riteneva che l'art. 35, comma 35-quinquies, D.L. 04/07/2006, n. 223 (comma aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/2011, n. 111) dovesse trovare applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della citata norma e che, dunque, l'omesso invio della richiesta di pagamento prescritta dalla disposizione escludesse il diritto dell'Avv. Tizio di agire in executivis.

Avverso tale decisione l'Avv. Tizio proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso INPS.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 18/01/2022, alla quale sono comparse le parti e il Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con la prima censura l'Avv. Tizio deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa «dell'articolo 35 quinquies del decreto legge 4 luglio 2006 numero 223, introdotto dall'articolo 38 lett. C) del decreto legge 6 luglio 2011 numero 98», per avere il Tribunale ritenuto la citata disposizione applicabile anche ad un titolo esecutivo risalente, da tempo notificato e per il quale era già stata in precedenza promossa un'altra esecuzione forzata. Col secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione dell'art.92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di compensare le spese del giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, l'impugnazione della sentenza n. 401 del 26/02/2019 del Tribunale di Cosenza è stata tardivamente proposta con ricorso per cassazione notificato il 25/09/2019 e, dunque, oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ., non trovando applicazione, nelle opposizioni esecutive ed in ogni loro grado, la sospensione feriale dei termini. Inoltre, il ricorso è stato formulato – in violazione dell'art. 366 cod. proc. civ. – con la tecnica dell'assemblaggio, mediante riproduzione integrale degli atti

processuali dei gradi precedenti; in proposito, «In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso» (per tutte: Cass., Sez. U., Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813-01). E neppure può dirsi che la parte del ricorso diversa dalla mera riproduzione degli atti di causa, di per sé sola considerata, somministri comunque a questa Corte un'adeguata esposizione dei fatti di causa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21297 del 14/10/2011, Rv. 619384-01; v. pure, tra le più recenti, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16951 del 16/06/2021).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

4. Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

5. Ritiene, peraltro, il Collegio che la questione posta – attinente all'applicabilità dell'art. 35, comma 35-quinquies, D.L. 04/07/2006, n. 223 (comma aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/07/2011, n. 111) ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma – sia di particolare importanza in ragione del vasto e seriale contenzioso in cui la predetta norma può essere invocata e che, perciò, ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., il principio di diritto possa essere pronunciato anche d'ufficio.

5.1. Il menzionato art. 35, comma 35-quinquies, D.L. n. 223 del 2006 stabilisce: «Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.». La disposizione citata pone un intervallo tra la ricezione da parte di INPS (o di altro ente previdenziale) della

richiesta di pagamento degli emolumenti (contenente gli estremi del conto bancario e inviata con raccomandata a.r. o p.e.c.) e la notifica del titolo esecutivo oppure l'avvio dell'esecuzione forzata: il decorso del termine legale di centoventi giorni costituisce, dunque, condizione ex lege non soltanto per intraprendere l'espropriazione (iniziandola col pignoramento o anche soltanto minacciandola col precetto), ma anche per procedere alla notificazione del titolo esecutivo. Nell'introdurre il comma 35-quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c)) il D.L. n. 98 del 2011 ha dettato, con l'art. 38, comma 4, la seguente norma transitoria: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

5.2. Proprio l'interpretazione di tale norma transitoria si presenta particolarmente problematica. Il criterio ermeneutico letterale non è soddisfacente. La parola «anche», nel quarto comma dell'art. 38 D.L. n. 98 del 2011, dovrebbe condurre ad estendere «ai giudizi pendenti in primo grado» sia le disposizioni della lett. c), relative alla prescrizione dell'intervallo temporale decorrente dalla richiesta "bonaria" di pagamento, sia quelle della lett. d), riguardanti la decadenza da azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni solo in parte riconosciute o pagate da INPS e la prescrizione del diritto alla percezione di ratei arretrati dei trattamenti pensionistici, ancorché dovuti a seguito di pronunzia giudiziale. Mentre gli istituti della decadenza e della prescrizione possono certamente venire in rilievo nei processi di cognizione pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, alla regola inserita quale comma 35-quinquies dell'art. 35 D.L. n. 223 del 2006 non si attaglia in alcun modo il riferimento alla locuzione «giudizi pendenti in primo grado»: il divieto di procedere alla notifica del titolo esecutivo riguarda un'attività stragiudiziale che nemmeno implica – se non altro necessariamente – la minaccia di un'esecuzione forzata (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16281 del 4/8/2016, Rv. 642094-01); la sancita impossibilità di promuovere l'azione esecutiva attiene ad un processo che non è qualificabile come «giudizio» (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza 20/12/2021, n. 40847, piè di pag. 6 e ss.) e che non si svolge in plurimi gradi. Sotto il profilo lessicale, poi, la parola «anche» ha lo scopo di estendere la portata della norma a fattispecie che, altrimenti, potrebbero essere considerate estranee ad essa: per un verso, la norma transitoria potrebbe indicare la volontà del legislatore di includere nella portata del citato comma 35-quinquies pure i titoli esecutivi giudiziali in corso di formazione (in primo grado) oltre a quelli futuri; per altro verso, di contro, potrebbe ipotizzarsi un intento legislativo teso a chiarire che pure eventuali pagamenti nel corso di una causa già pendente in primo grado debbano essere preceduti dalla richiesta del procuratore, quale condizione ex lege. Pertanto, come già esposto, per dirimere la questione il criterio di interpretazione basato sul tenore testuale si manifesta inappagante.

5.3. Dal punto di vista sistematico, invece, possono trarsi elementi interpretativi utili dal confronto con l'art. 5-octies del D.L. 21/10/2021, n. 146, inserito dalla Legge di conversione 17/12/2021, n. 215. Il primo comma del

menzionato art. 5-octies detta – per il pagamento delle spese giudiziali da parte dell’agente della riscossione – una regola che, mutatis mutandis, è sostanzialmente identica a quella dell’art. 35, comma 35-quinquies, D.L. n. 223 del 2006: «L’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.». Anche il D.L. n. 146 del 2021 prevede una disposizione transitoria, che si rinviene nel secondo comma dello stesso art. 5-octies: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». Dalla comparazione tra le due norme transitorie si trae argomento per affermare che il legislatore, quando ha inteso disciplinare la richiesta “bonaria” di pagamento quale condizione ex lege soltanto per i titoli esecutivi formati successivamente all’introduzione della legge, vi ha provveduto in maniera espressa ed inequivoca, come nel secondo comma dell’art. 5-octies sopra riportato; a contrario, la diversa formulazione dell’art. 38, comma 4, D.L. n. 98 del 2011 induce a ritenere un’opposta voluntas legis.

5.4. Ai fini della risoluzione della questione assume rilievo decisivo il criterio teleologico. La ratio legis dell’art. 35, comma 35-quinquies, D.L. n. 223 del 2006 è esplicitata nel comma 1 dell’art. 38 D.L. n. 98 del 2011 (e, cioè, nella stessa norma che ha inserito il comma 35-quinquies): «Al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 ...». Un’interpretazione conforme alla ratio legis – in particolare, al dichiarato intento di improntare ad una «maggiore economicità» l’azione amministrativa e, soprattutto, di «deflazionare il contenzioso in materia previdenziale» – porta ad attribuire una portata generale e ampia alla norma dell’art. 35-quinquies, evidentemente volta a contenere i costi dell’ente previdenziale e a ridurre immediatamente il carico dei processi coinvolgenti l’INPS. Si deve concludere, perciò, che la disposizione riguardi ogni pagamento dell’ente previdenziale per spese giudiziali ancora dovute alla data di entrata in vigore della disposizione, ancorché in forza di un titolo esecutivo precedentemente emesso e quindi a

prescindere dal tempo in cui questo si è formato, riferendosi ai pagamenti comunque ancora dovuti: pertanto, sin dal momento dell'entrata in vigore della citata norma, prima di notificare il titolo o di procedere in executivis o anche solo di minacciare l'avvio di un'azione esecutiva, il creditore di somme dovute per spese giudiziali è tenuto ad attendere lo spirare del termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della richiesta stragiudiziale di pagamento, formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e contenente gli estremi del conto bancario per l'accredito.

5.5. La particolare finalità così ricostruita, se impone un onere aggiuntivo di cooperazione al creditore, comunque può dirsi compatibile con le esigenze pubblicistiche e lato sensu solidaristiche enunciate dalla lettera della norma quali finalità dell'intervento, neppure traducendosi in un aggravio insostenibile od intollerabile per la parte vittoriosa, viepiù se bilanciato dalla correttezza e maggiore affidabilità sui tempi di effettiva corresponsione di quanto resta pur sempre dovuto.

5.6. Ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., si formula il seguente principio di diritto: «L'art. 35, comma 35-quinquies, D.L. 04/07/2006, n. 223 (comma aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/07/2011, n. 111) – che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti – trova applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma; ne consegue che, prima di notificare il titolo esecutivo o di procedere in executivis o anche solo di minacciare col precetto l'inizio dell'azione esecutiva, il creditore di dette somme è tenuto ad attendere lo spirare del termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della richiesta di pagamento, la quale va formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e deve contenere gli estremi del conto corrente bancario per l'accredito.».

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto; letto l'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., pronuncia il principio di diritto nell'interesse della legge di cui al punto 5.6 della motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 gennaio 2022